

# **FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI DEL VENETO APS – F.C.V APS**

## **STATUTO**

### **Art. 1**

#### **Denominazione e ambiti di rappresentanza**

La Federazione Campeggiatori del Veneto costituita il 08/04/1973 diventa nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 un ente del terzo settore denominata "Federazione Campeggiatori del Veneto APS". L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

La Federazione Campeggiatori del Veneto APS, di seguito nominata F.C.V. APS quale sostenitrice del turismo all'aria aperta rappresenta a livello regionale la Confederazione Italiana Campeggiatori APS, da ora C.I.C. APS attuandone gli indirizzi programmatici relativi alla Regione Veneto, a tutela degli interessi di quanti praticano il Turismo all'aria aperta sia stanziale che itinerante.

L'associazione:

- a) Non ha fini di lucro; ha durata indeterminata.
- b) La sede legale è quella del Presidente Pro tempore, quell'amministrativa coincide con quella legale, via Gioz n°36 del comune di Belluno.
- c) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione previste dalle normative vigenti.
- d) La F.C.V. APS. ha patrimonio proprio e ha autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.
- e) La F.C.V. APS è costituita nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 art. 35 e 36 e sue modifiche ed integrazioni. Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni redatti e approvati dall'organo di amministrazione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
- f) Essa potrà inoltre, con semplice norma regolamentare integrativa, stabilire anche altre sedi secondarie nelle quali esercitare la propria attività.

### **Art. 2**

#### **Statuto**

L'associazione di promozione sociale F.C.V. APS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni intervenute, delle relative norme di attuazione, della legge regionali sul Registro Unico RUNTS e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Art. 3**

#### **Efficacia dello Statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati della F.C.V. APS .

Esso costituisce la regola fondamentale del comportamento dell'attività della associazione stessa.

### **Art. 4**

#### **Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è valutato e inteso secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

## **Art. 5** **Finalità e attività**

L'organizzazione esercita, sul territorio italiano ed estero, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività, facendo riferimento all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività prevista alla lett. "F" dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- Attività prevista alla lett. "K" dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Attività prevista alla lett. "I" dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Attività prevista alla lett. "T" dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Attività prevista alla lett. "U" dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Attività prevista alla lett. "Z" dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzarono in:

- a) Promuove, coordina e tutela l'attività campeggistica, il turismo itinerante e sociale, l'associazionismo ricreativo e culturale fra quanti esercitano il turismo all'aria aperta, con particolare riferimento al volontariato, alla protezione civile, alle attività ludico-sportive, all'assistenza ed alla promozione turistica in Italia ed all'estero, anche avvalendosi dei club associati.
- b) Promuove, rappresenta e difende i propri associati e quanti praticano il turismo a diretto contatto con la natura nei confronti delle Organizzazioni pubbliche e private competenti.
- c) Promuove organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo, per la coesione, la formazione e l'aggregazione dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale con proposte operative e formative indirizzate ad organi pubblici e privati.
- d) Promuove e realizza studi, ricerche e iniziative, per impostare e sviluppare programmi di utilizzazione del territorio e per il riconoscimento del diritto al godimento della natura, nel pieno rispetto della stessa.
- e) Promuove e partecipa al miglioramento delle normative comunitarie, nazionali e regionali nelle materie oggetto del presente statuto, organizzando convegni di studio e collaborando alle iniziative assunte al riguardo dagli organi istituzionali e dagli enti pubblici.
- f) Opera per ottenere dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti e privati, terreni idonei in proprietà, in uso, in concessione, in locazione, per la realizzazione di parchi di campeggio, di centri turistici di vacanza, di aree destinate al parcheggio temporaneo urbano delle

- attrezzature dei turisti itineranti, di aree extra urbane destinate al ricovero, alla custodia e all'assistenza tecnica delle predette attrezzature nonché per la gestione delle predette realizzazioni.
- g) Svolge attività di stampa e di informazione in ogni materia inerente l'oggetto del presente statuto ed organizza viaggi a sostegno dei suoi fini e della promozione del turismo nazionale ed internazionale.
  - h) Partecipa ad iniziative nelle materie turistiche sopra indicate secondo il carattere turistico - culturale - sociale della F.C.V. APS.
  - i) Svolge ogni altra attività connessa o correlata alle attività citate anche se non espressamente elencate e previste dal D.Lgs 117 del 2017
  - j) Partecipa alle Organizzazioni di turismo, sport, impegno sociale del tempo libero.
  - k) Promuove e tutela gli interessi morali, sociali, culturali ed economici dei soci nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con propri scopi.
  - l) Cura le relazioni con le Organizzazioni europee ed internazionali dei campeggiatori e dei turisti plein air assicurando reciprocità di scambi e favorendo l'afflusso di campeggiatori stranieri in Italia, ai quali presta assistenza turistico informativa, rappresentandoli ad ogni effetto;
  - m) Promuove e stabilisce relazioni con organismi pubblici ministeriali regionali, locali, con organizzazioni associative, con Organizzazioni sindacali, con Associazioni e con altre Organizzazioni ed Enti, pubblici e privati.
  - n) Predispone, in accordo dei clubs associati iniziative utili ai campeggiatori italiani e stranieri.
  - o) Promuove, coordina, sostiene e tutela le attività dei clubs associati e collabora con questi per l'attuazione degli scopi specifici statutari.
  - p) Cura attraverso dei clubs associati le relazioni con la Regione e gli Enti locali e con le Organizzazioni sindacali, con le Associazioni del tempo libero e con altre Organizzazioni ed Enti pubblici e privati.
  - q) Promuove, tutela, sostiene e coordina le attività delle Associazioni aderenti alla F.C.V. APS
  - r) Promuove ed attua provvidenze a favore delle Associazioni aderenti, nonché per l'assistenza turistica nei problemi del settore.
  - s) Provvede all'eventuale organizzazione e gestione di corsi di preparazione e di formazione professionale per esperti e per istruttori in materia di turismo all'aria aperta.
  - t) Promuove ed organizza manifestazioni sportive e gare di regolarità con attrezzature itineranti.
  - u) Cura, promuove ed organizza l'istruzione al turismo all'aria aperta nelle scuole d'ogni grado in collaborazione con gli organi preposti.
  - v) Stimola l'attenzione verso le tradizioni e la cultura dei luoghi visitati e ne favorisce la divulgazione e la conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale e storico.
  - w) Favorisce lo sviluppo del turismo itinerante orientato alle tradizioni e alla cultura del territorio attraverso la pubblicazione e realizzazione di servizi mirati a far nascere la curiosità dell'utente in merito al patrimonio naturale, artistico, culturale e storico.
  - x) Riunisce coloro che intendono favorire e divulgare il turismo in tutte le sue accezioni, ed in particolare quello di visita dei luoghi naturali nel massimo rispetto ambientale.
  - y) Promuove e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, ecocompatibili e da Km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo (gruppi di acquisto).
  - z) Stipula convenzioni e/o di qualsiasi tipo con altre associazioni o con terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e della associazione e di apportare progresso sociale nelle dinamiche di sviluppo locale.
  - aa) Promuove iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici.
  - bb) Promuove e partecipa direttamente o con partner pubblici e privati, concorre a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse alla valorizzazione del territorio alle tradizioni e alla cultura locale realizzando concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso progetti integrati di servizi.
  - cc) Tutti gli associati alla C.I.C. APS sono considerati a livello nazionale come soci dei Club delle Federazioni Regionali aderenti

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

L'Associazione di Promozione Sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto

#### **Art. 6 Ammissione Soci**

- a) Della F.C.V. APS fanno parte i presidenti dei Club aventi la sede legale nella regione Veneto, i soci diretti a livello regionale e le Associazioni aventi la sede Legale nella Regione Veneto che condividano le finalità dello Statuto F.C.V. APS e C.I.C APS ai quali dovranno aderire.
- b) Sulla domanda d'ammissione delle Associazioni delibera il Consiglio d'Amministrazione, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale, nella prima riunione utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'associazione ed annotata nel libro degli aderenti.
- c) Potranno far parte della F.C.V. APS organismi territoriali, enti locali, organizzazioni sindacali e associazioni che perseguano le finalità di cui all'art.5 dello statuto.
- d) In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
- e) L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- f) L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- g) Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- h) La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **Art. 7 Diritti e Doveri degli associati**

- a) Tutti gli iscritti della F.C.V. APS accettano il presente Statuto ed il Regolamento in vigore della F.C.V. APS, in ogni sua parte e s'impegnano ad osservarli.
- b) Le decisioni e le deliberazioni adottate dagli Organi competenti, con le modalità di cui al presente Statuto, sono definitive.
- c) Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dalla F.C.V. APS previo parere dell'organo competente.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

### **Art. 8**

#### **Rapporti tra Federazioni e Confederazione**

Le cariche negli Organi sociali della F.C.V. APS e delle Associazioni aderenti sono a titolo gratuito e coloro che le occupano devono tutelare l'interesse dell'Ente, senza perseguire interessi in conflitto con quest'ultimo.

### **Art. 9**

#### **Le associazioni**

- a) Fanno parte della F.C.V. APS . i sodalizi, costituiti secondo i criteri di cui all'Art.6 della F.C.V. APS e con le modalità di cui al Regolamento Generale della F.C.V. APS.
- b) La F.C.V. APS non risponde degli atti e delle deliberazioni assunte dalle singole Associazioni.
- c) Le Associazioni cessano di appartenere alla F.C.V. APS come da art. 6 dello Statuto C.I.C. APS e con le modalità fissate dal Regolamento Generale della C.I.C. APS.

### **Art. 10**

#### **Rappresentanza Federale**

- a) La F.C.V. APS riunisce le Associazioni Regionali, di cui art. 6 dello Statuto della C.I.C. APS, coordinandone e armonizzandone l'attività con gli interessi generali della Confederazione. La F.C.V. APS rappresenta e tutela sul piano Regionale la C.I.C. APS

### **Art. 11**

#### **Volontario e attività di volontariato**

- a) Il socio volontario delle associazioni aderenti alla FCV APS svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- b) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- c) Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per conto dalla F.C.V. APS. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

### **Art.12**

#### **Organi Sociali**

Gli Organi della F.C.V. APS sono:

- a) Assemblea Federale ;
- b) Presidente Regionale;
- c) Consiglio di amministrazione;
- d) Collegio arbitrale (vedi art. 20)
- e) Organo di controllo (eventuale – l'art. 21)

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito. E' tuttavia previsto un rimborso spese sostenute per lo svolgimento delle attività necessarie per raggiungere le finalità e gli scopi della F.C.V. APS.

**Art.13**  
**Assemblea**

- a) L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dal Presidente Regionale, dai Presidenti delle associazioni aderenti e delegati delle associazioni stesse, in conformità al regolamento applicabile.
- b) E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- c) Per motivi urgenti l'assemblea può essere convocata almeno 5 giorni prima.
- d) L'Assemblea potrà svolgere le riunioni anche in luoghi diversi dall'Associazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
- e) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto al voto o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente nominato dall'Assemblea e dal Segretario verbalizzante o delegato nominato dall'assemblea e conservato presso la sede della F.C.V. APS.
- f) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- g) E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
- h) E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- i) La votazione è, di norma in forma palese, tranne le votazioni riguardanti le persone.

**Art.14**  
**Compiti dell'Assemblea**

- a) Elege il Presidente Federale e il Consiglio di Amministrazione con riferimento alle liste presentate dai presidenti candidati e relativi consiglieri candidati. Le modalità operative sono definite nel regolamento;
- b) Determina le linee generali programmatiche dell'attività della F.C.V. APS.
- c) Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale nei modi previsti.
- d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- e) Nomina i soci benemeriti (per meriti particolari a favore dell'Associazione).
- f) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- h) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
- i) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione della F.C.V. APS
- j) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- k) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o delegato dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto di consultare i verbali.
- l) Elege fra i suoi componenti la Commissione verifica poteri.
- m) Elege i delegati Nazionali in conformità al regolamento applicabile

**Art. 15**  
**Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e votanti presenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **Art. 16**

##### **Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto della F.C.V. APS, con la presenza della metà più 1 degli associati – 50 + 1 e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per decidere la liquidazione e lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### **Art. 17**

##### **Consiglio di Amministrazione**

Il consiglio di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto, da un minimo di 5 membri a un massimo di 9 , ovvero da un numero dispari di membri, compreso il Presidente. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti con le modalità previste dal regolamento.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l' articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. E' inoltre responsabile della tenuta dei libri sociali e degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Il verbale redatto viene sottoscritto dal presidente della F.C.V. APS. e dal Segretario della F.C.V. APS. presente e verbalizzante.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione il bilancio consuntivo e preventivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.

L'organo di amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni anno.

Esso delibera a maggioranza dei presenti intervenuti.

L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- a) Eleggere il Vice Presidente,
- b) Assumere il personale.
- c) Nominare il Segretario su proposta del Presidente.
- d) Fissare le norme per il funzionamento della F.C.V. APS; relativi compiti e responsabilità.
- e) Sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio.
- f) Determinare il programma di lavoro in base alle linee guida approvate dall'assemblea, le relative responsabilità per l'attuazione, promuovere e coordinare le attività autorizzandone la spesa.
- g) Redigere i regolamenti interni.
- h) Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal

- Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- i) Designare i rappresentanti negli organi nazionali e internazionali.
  - j) Esprime il parere sulle domande di ammissione o dimissioni di Associazioni alla F.C.V. APS., da inoltrare a C.C.I. APS per la definitiva decisione
  - k) Esprime il parere sulle domande di ammissione o dimissioni di Associazioni che si sono rivolte direttamente la C.I.C. APS, la quale è tenuta a inviare alla FCV APS regionale per la definitiva decisione.

### **Art. 18 Presidente Federale**

Ha la rappresentanza legale della F.C.V. APS, presiede il consiglio di amministrazione e partecipa all'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

- a) Il Presidente dura in carica tre anni per massimo tre mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con il quorum previsto.
- b) Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione.
- c) Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo al consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta.
- d) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- e) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di dimissioni, o altro evento, per la convocazione dell'Assemblea elettiva del nuovo Presidente.,
- f) Il presidente Federale può invitare alle assemblee o ai consigli di amministrazione, senza diritto di voto, personalità, esperti di fiducia, giornalisti od altre persone interessate al settore campeggistico.
- g) Il Presidente della F.C.V. APS deve essere iscritto da almeno 4 anni consecutivi alla F.C.V. APS.

### **Art. 19 Segretario Federale**

Il Segretario della F.C.V. APS. segue le attività degli organi sociali, delle commissioni e comitati come previsti dal regolamento.

- a) Coadiuvare il Presidente Federale nei lavori dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- b) Assicura l'attuazione delle deliberazioni.
- c) Cura gli affari generali, amministrativi e contabili.
- d) Il Segretario Federale è anche segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- e) E' responsabile della redazione del bilancio consuntivo e preventivo nei modi e tempi stabiliti dal regolamento.
- f) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci ;
- g) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- h) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- i) predispone lo schema del progetto di preventivo finanziario, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di marzo.
- j) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della F.C.V. APS nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- k) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'organo di amministrazione



- l) Le mansioni di cui ai precedenti punti potranno essere attribuite ad un altro membro designato dell'Organo di amministrazione (Tesoriere) che collaborerà con il Segretario.

## **Art. 20**

### **Collegio arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri, che verranno nominati al verificarsi delle condizioni di legge, sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Venezia, competente per territorio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

### **ART.21 (Organo di controllo eventuale)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs n°117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- e) Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 22 (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)**

- f) E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

## **Art. 23**

### **Libri sociali**

La F.C.V. APS ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- e) Tutti i dati e le informazioni fornite saranno trattate in conformità al Regolamento Europeo GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 24**

### **Risorse economiche**

La F.C.V. APS. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) Quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) Eredità, donazioni legati;
- c) Contributi dell'Unione europea, organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, Enti Locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) Proventi delle cessioni di beni e servizi dei soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) Erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- g) Erogazioni liberali effettuate da persone fisiche, enti o società. Social bonus art. 81 del D.Lgs. 117/2017
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

La F.C.V. APS. ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

I fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di credito stabilito dall'organo di amministrazione.

## **Art. 25**

### **I beni**

I beni della F.C.V. APS sono beni immobili e beni registrati mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla F.C.V. APS e sono ad essa intestati.

I beni immobili e i beni registrati mobili, che sono collocati nella sede della F.C.V. APS sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della F.C.V. APS e può essere consultato dai soci.

## **Art. 26**

### **Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

La F.C.V. APS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **Art. 27**

### **Bilancio**

Il bilancio della F.C.V. APS è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della F.C.V. APS .

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea in tempo utile per il deposito presso il RUNTS.

Copia del Bilancio consuntivo e preventivo devono essere inviate al C.I.C. APS entro 60 giorni dall'approvazione dell'assemblea della F.C.V. APS.

**Art. 28**  
**Bilancio sociale**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e art. 14 del presente Statuto

**Art. 29**  
**Convenzioni**

Le convenzioni tra F.C.V. APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura dal Segretario e dal presso la sede della F.C.V. APS.

**Art. 30**  
**Personale retribuito**

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla F.C.V. APS.

**Art. 31**  
**Responsabilità ed assicurazione dei volontari**

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Un volontario può essere contemporaneamente anche socio.

**Art. 32**  
**Responsabilità dell'Associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la F.C.V. APS, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della F.C.V. APS.

**Art. 33**  
**Assicurazione dell'Associazione**

La F.C.V. APS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della F.C.V. APS.

**Art. 34**  
**Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione prevista dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 35**  
**Scioglimento e liquidazione/Cessazione di appartenenza**

Lo scioglimento della F.C.V. APS è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei Soci.

La F.C.V. APS si estinguerà, se i Soci si ridurranno a meno di tre (Club) ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente che verrà indicato dall'Assemblea dei Soci, secondo l'art.9 della Legge 117/2017.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, previo parere favorevole dell'organismo di cui all'art.9 della Legge 117/2017, saranno devoluti ad altri enti di terzo settore o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### **Art. 36**

##### **Modifiche del Regolamento Generale**

Il Regolamento Generale può essere modificato, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno la metà delle associazioni aderenti., inviata al Presidente della F.C.V. APS.

L'atto deliberativo dovrà essere approvato dalla maggioranza del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 37**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale della F.C.FVG APS, valgono le norme del Codice Civile, Libro I, Titolo II, capi I e II (delle persone fisiche, delle persone giuridiche, disposizioni generali, delle associazioni e delle fondazioni).

Il presente statuto e il regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla loro approvazione.

Tutti gli organi in carica restano tali fino a scadenza del mandato.

#### **ART. 38 (Norma transitoria)**

- 1) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
- 2) A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- 3) L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Paganin Ezio

Presidente Federazione Campeggiatori del Veneto

Belluno, 13/10/2020 rev. 2